
Avamprogetto del 17.05.2016

**Ordinanza
concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento
del settore universitario svizzero
(O-LPSU)**

del

*Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore
universitario svizzero (LPSU),
ordina:*

Capitolo 1: Competenze

Art. 1 Consigliere federale competente
(art. 11 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 2 LPSU)

¹ Il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) rappresenta la Confederazione nella Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

² La supplenza di detto consigliere federale è definita mediante la regola generale delle supplenze in seno al Consiglio federale.

³ Il capo del DEFR informa il Consiglio federale prima delle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie in forma di assemblea plenaria (Assemblea plenaria) se sono trattati affari di ampia portata politica e finanziaria.

Art. 2 Ufficio federale competente
(art. 14 cpv. 4 LPSU)

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) gestisce gli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Capitolo 2: Diritto ai sussidi

Art. 3 Presentazione della domanda (art. 46 LPSU)

Gli enti responsabili delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici presentano al DEFR una domanda di riconoscimento del diritto ai sussidi.

Art. 4 Contenuto della domanda (art. 45 LPSU)

¹ La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a. l'accreditamento istituzionale;
- b. l'organizzazione e il finanziamento;
- c. le attività di insegnamento e di ricerca della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico e il relativo mandato di diritto pubblico; e
- d. la necessità pubblica dei cicli di studio offerti e la definizione dei relativi curricula o diplomi nell'ambito della politica pubblica in materia di formazione.

² Le domande di riconoscimento delle scuole universitarie devono inoltre illustrare il valore aggiunto del loro istituto rispetto a istituti esistenti.

³ Le domande di riconoscimento degli altri istituti accademici devono inoltre illustrare:

- a. il motivo per cui la loro integrazione in una scuola universitaria esistente non è opportuna;
- b. l'interesse dei compiti dell'istituto ai fini della politica universitaria; e
- c. l'integrazione dell'istituto nel coordinamento della politica universitaria a livello nazionale deciso dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie in forma di Consiglio delle scuole universitarie (Consiglio delle scuole universitarie).

Art. 5 Verifica delle condizioni

¹ La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU.

² Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica.

Art. 6 Modifica delle condizioni

¹ Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che hanno effetto sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR.

² Se le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 1 o capoverso 2 LPSU non sono più soddisfatte, il DEFR chiede al Consiglio federale di revocare il riconoscimento del diritto ai sussidi.

Capitolo terzo: Sussidi di base

Sezione 1: Ripartizione dei sussidi alle scuole universitarie

Art. 7 Ripartizione degli importi globali annui (art. 51 LPSU)

¹ I sussidi fissi a istituti accademici di cui all'articolo 53 LPSU e i sussidi di coesione previsti all'articolo 74 LPSU vengono dedotti dagli importi globali annui per le università cantonali e per le scuole universitarie professionali.

Variante 1

² Il resto dell'importo globale per le università è ripartito come segue:

- a. il 70 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento;
- b. il 30 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.

³ Il resto dell'importo globale per le scuole universitarie professionali è ripartito come segue:

- a. l'85 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento;
- b. il 15 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.

Variante 2

² Il resto dell'importo globale per le università è ripartito come segue:

- a. l'80 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento;
- b. il 20 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.

³ Il resto dell'importo globale per le scuole universitarie professionali è ripartito come segue:

- a. il 90 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento;
- b. il *dieci* per cento per le prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.

Art. 8 Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle università

¹ Determinanti per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle università sono:

- a. il numero di studenti rilevato sulla base della durata massima degli studi stabilita dall'Assemblea plenaria insieme alla ponderazione dei singoli settori di studio stabilita dall'Assemblea plenaria; e
- b. il numero dei diplomi di master e di dottorato.

Variante 1

² Il 70 per cento destinato all'insegnamento secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera a è ripartito tra le università come segue:

- a. il 50 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti;
- b. il 10 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti stranieri;
- c. il 10 per cento proporzionalmente al numero dei diplomi di master e di dottorato.

Variante 2

² L'80 per cento destinato all'insegnamento secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera a è ripartito tra le università come segue:

- a. il 60 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti;
- b. il 10 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti stranieri;
- c. il 10 per cento proporzionalmente al numero dei loro diplomi di master e di dottorato.

³ Gli studenti che coprono da sé più della metà delle tasse universitarie secondo i relativi costi di riferimento possono essere considerati nella misura in cui non coprono i costi di riferimento con le tasse universitarie.

Art. 9 Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali

¹ Determinanti per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali sono:

- a. il numero di studenti rilevato sulla base della durata massima degli studi stabilita dall'Assemblea plenaria insieme alla ponderazione dei singoli settori di studio stabilita dall'Assemblea plenaria; e
- b. il numero dei diplomi di bachelor. Per il settore «Musica» proporzionalmente al numero dei diplomi di master.

Variante 1

² L'85 per cento destinato all'insegnamento secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera a è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue:

- a. il 70 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti;
- b. il 5 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti stranieri;
- c. il 10 per cento proporzionalmente al numero dei loro diplomi di bachelor. Per il settore «Musica» proporzionalmente al numero dei diplomi di master.

Variante 2

² Il 90 per cento destinato all'insegnamento secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera a è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue:

- a. il 75 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti;
- b. il 5 per cento proporzionalmente al numero dei loro studenti stranieri;

- c. il 10 per cento proporzionalmente al numero dei loro diplomi di bachelor.
Per il settore «Musica» proporzionalmente al numero dei diplomi di master.

³ Per il resto si applica l'articolo 8 capoverso 3.

Art. 10 Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle università

¹ Determinanti per la ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle università sono i fondi che le università ricevono dal Fondo nazionale svizzero (FNS), nell'ambito di progetti dell'UE, dalla Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) e da terzi, privati o pubblici.

Variante 1

² Il 30 per cento destinato alla ricerca secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera b è ripartito tra le università come segue:

- a. il 22 per cento proporzionalmente ai fondi dei progetti del FNS e dell'UE;
- b. l'otto per cento proporzionalmente ai fondi dei progetti della CTI e ad altri fondi privati e pubblici.

³ Il 22 per cento concesso alle università in base all'acquisizione di fondi del FNS e nell'ambito di progetti dell'UE è ripartito come segue:

- a. per l'*undici* per cento secondo i fondi per la ricerca: la somma dei fondi per progetti di un'università viene divisa per il totale dei fondi per progetti di tutte le università; l'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati;
- b. per il 5,5 per cento secondo i mesi/progetto: la somma dei mesi/progetto di un'università viene divisa per il totale dei mesi/progetto di tutte le università; l'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati; determinante è la durata contrattuale di ogni progetto;
- c. per il 5,5 per cento secondo l'attività di ricerca: tutti i progetti di un'università sono convertiti in mesi/progetto per membro del personale scientifico (equivalenti in tempo pieno), l'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati; determinante è la durata contrattuale di ogni progetto.

Variante 2

² Il 20 per cento destinato alla ricerca secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera b è ripartito tra le università come segue:

- a. il 15 per cento proporzionalmente ai fondi dei progetti del FNS e dell'UE;
- b. il 7,5 per cento proporzionalmente ai fondi dei progetti della CTI e ad altri fondi privati e pubblici.

³ Il 15 per cento concesso alle università in base all'acquisizione di fondi del FNS e nell'ambito di progetti dell'UE è ripartito come segue:

- a. per il 7,5 per cento secondo i fondi per la ricerca: la somma dei fondi per progetti di un'università viene divisa per il totale dei fondi per progetti di tutte

le università. L'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati;

- b. per il 3,75 per cento secondo i mesi/progetto: la somma dei mesi/progetto di un'università viene divisa per il totale dei mesi/progetto di tutte le università; l'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati; determinante è la durata contrattuale di ogni progetto;
- c. per il 3,75 per cento secondo l'attività di ricerca: tutti i progetti di un'università sono convertiti in mesi/progetto per membro del personale scientifico (equivalenti in tempo pieno); l'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati; determinante è la durata contrattuale di ogni progetto.

⁴ La parte concessa alle università sulla base dell'acquisizione di fondi per progetti della CTI o di altri fondi di terzi privati e pubblici è calcolata sulla base della somma dei fondi per progetti della CTI e di altri terzi privati e pubblici di un'università. Questa somma viene divisa per il totale dei fondi per progetti della CTI e di altri terzi privati e pubblici di tutte le università. L'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati.

Art. 11 Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle scuole universitarie professionali

Variante 1

Il 15 per cento destinato alla ricerca secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera b è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue:

- a. per il 7,5 per cento secondo i fondi per la ricerca: sono determinanti i fondi che le scuole universitarie ricevono dal FNS, dalla CTI, nell'ambito di progetti dell'UE e da terzi, privati e pubblici; il sussidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della sua quota nell'ammontare totale dei fondi apportati da terzi;
- b. per il 7,5 per cento secondo l'attività d'insegnamento, di ricerca applicata e di sviluppo. Il calcolo si riferisce soltanto alle persone la cui attività in questi campi equivale ad almeno il 50 per cento di un posto intero e che dedicano l'equivalente di almeno il 20 per cento di un posto intero all'insegnamento e almeno la stessa parte alla ricerca applicata e allo sviluppo.

Variante 2

Il 10 per cento destinato alla ricerca secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera b è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue:

- a. per il *cinque* per cento secondo i fondi per la ricerca: sono determinanti i fondi che le scuole universitarie ricevono dal FNS, dalla CTI, nell'ambito di progetti dell'UE e da altri terzi, privati e pubblici; il sussidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della sua quota nell'ammontare totale dei fondi apportati da terzi;
- b. per il *cinque* per cento secondo l'attività d'insegnamento, di ricerca applicata e di sviluppo. Il calcolo si riferisce soltanto alle persone la cui attività in questi campi equivale ad almeno il 50 per cento di un posto intero e che dedicano

l'equivalente di almeno il 20 per cento di un posto intero all'insegnamento e almeno la stessa parte alla ricerca applicata e allo sviluppo.

Art. 12 Versamento dei sussidi

¹ I sussidi di base calcolati sulla base dei costi di riferimento (art. 49–52 LPSU) sono versati ai Cantoni per l'anno di sussidio in corso.

² Se non vengono più concessi sussidi e a un Cantone non è stato versato un sussidio ai sensi dell'articolo 14 della legge dell'8 ottobre 1999² sull'aiuto alle università e delle relative disposizioni esecutive, tale Cantone riceverà un ultimo sussidio al netto del rincaro secondo le suddette prescrizioni.

Sezione 2: Calcolo dei sussidi agli altri istituti accademici

Art. 13 Tipi di sussidi

¹ I sussidi sono calcolati in linea di principio secondo le regole valide per le scuole universitarie.

² In casi eccezionali i sussidi possono essere versati sotto forma di sussidi fissi, in particolare se il sussidio federale calcolato secondo le regole valide per le scuole universitarie in base alle possibilità finanziarie dell'ente responsabile non riesce a garantire la gestione dell'istituto.

³ La decisione di riconoscimento stabilisce in quale forma viene versato il contributo finanziario.

Art. 14 Determinazione dei sussidi fissi

I sussidi fissi vengono stabiliti in base ai principi emanati dal Consiglio delle scuole universitarie³.

Art. 15 Convenzione sulle prestazioni

¹ Se il Consiglio federale ha stabilito che a un istituto venga versato un sussidio sotto forma di sussidio fisso, la SEFRI conclude una convenzione sulle prestazioni con l'istituto.

² La convenzione sulle prestazioni definisce segnatamente i sussidi federali, la durata dei sussidi, le modalità di versamento, gli obiettivi e gli indicatori basati sulle prestazioni e disciplina il modo in cui si deve rendere conto dell'utilizzazione del contributo della Confederazione e le conseguenze nel caso in cui il raggiungimento degli obiettivi non fosse soddisfacente.

² RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307, 2012 3655

³ RS...

Sezione 3: Calcolo e versamento dei sussidi

Art. 16 Dati determinanti ai fini del calcolo

¹ I sussidi di base di cui all'articolo 7 della presente ordinanza versati per l'insegnamento e la ricerca sono calcolati in base ai valori medi degli ultimi due anni.

² Le scuole universitarie, gli altri istituti accademici, l'Ufficio federale di statistica (UST), il FNS e la CTI inviano alla SEFRI i dati necessari per il calcolo dei sussidi di base.

³ La SEFRI disciplina con le istituzioni di cui al capoverso 2 i dettagli e le scadenze dell'invio dei dati.

Art. 17 Calcolo e versamento dei sussidi di base

¹ La SEFRI calcola i sussidi di base in funzione dei dati di cui all'articolo 16 e inoltra la richiesta al DEFR.

² Il DEFR stabilisce i sussidi di base tramite decisione.

³ I sussidi di base vengono versati in tre rate:

- a. il 40 per cento all'inizio dell'anno, calcolato secondo i sussidi di base dell'anno precedente;
- b. il 40 per cento a metà dell'anno, calcolato secondo i sussidi di base dell'anno precedente;
- c. l'importo residuo dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla ripartizione dei sussidi di base, calcolato secondo i sussidi di base dell'anno in corso.

Capitolo quarto: Sussidi per gli investimenti edili

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 18 Principio

(art. 54 cpv. 1 e 55 cpv. 1 LPSU)

I sussidi per gli investimenti edili vengono concessi nell'ambito dei crediti stanziati per progetti di costruzione unitari e chiaramente delimitati nel tempo e nello spazio.

Art. 19 Definizioni

¹ Sono considerati investimenti edili le spese per l'acquisto, la costruzione o la trasformazione di edifici, compreso l'arredamento, destinate in particolare ai seguenti settori:

- a. all'insegnamento;
- b. alla ricerca;

- c. all'amministrazione delle scuole universitarie, purché gli edifici siano destinati direttamente ai compiti amministrativi dei servizi generali di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico;
- d. alla comunicazione diretta con il pubblico e al trasferimento del sapere oppure al soggiorno, al vitto, alla vita sociale o alle attività sportive e sociali dei membri delle scuole universitarie.

² Per trasformazioni si intendono gli interventi determinanti nella sostanza di un edificio.

Art. 20 Spese proprie
(art. 54 LPSU)

¹ I sussidi per gli investimenti edili sono concessi solo se gli enti responsabili della scuola universitaria, la scuola universitaria stessa o altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi partecipano al progetto con un contributo proprio (spese proprie).

² Le prestazioni di terzi valgono come spese proprie se sono riportate nel bilancio dell'ente responsabile della scuola universitaria, della scuola universitaria stessa o dell'altro istituto accademico avente diritto ai sussidi.

³ Sono deducibili dalle spese proprie:

- a. altri contributi federali;
- b. i contributi di istituzioni finanziate dalla Confederazione;
- c. gli introiti regolari netti o i redditi commerciali, da capitalizzare, provenienti dall'investimento realizzato.

Art. 21 Cliniche universitarie
(art. 54 cpv. 1 LPSU)

¹ Per cliniche universitarie, che ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 LPSU non hanno diritto ai sussidi, si intendono le cliniche di medicina umana.

² I laboratori degli istituti preclinici e degli istituti non direttamente integrati nell'esercizio di un ospedale universitario, nonché le aule e i locali utilizzati esclusivamente per l'insegnamento e la ricerca non sono considerati parti di cliniche universitarie e quindi hanno diritto ai sussidi.

Art. 22 Sussidi per trasformazioni

Possono essere concessi sussidi per le trasformazioni se la destinazione d'uso dell'edificio cambia o lo standard di costruzione risulta migliorato.

Art. 23 Spese che non danno diritto ai sussidi

Non danno diritto ai sussidi:

- a. le spese per le cooperazioni pubblico-private con la partecipazione di un partner commerciale;

- b. le spese per l'utilizzo di formazioni continue;
- c. le spese per l'utilizzo di servizi destinati a terzi;
- d. le misure destinate al collegamento di un edificio mediante impianti di traffico e condotte d'alimentazione e di spurgo al di fuori del perimetro edificato (urbanizzazione);
- e. i lavori di manutenzione; questi comprendono le misure destinate al restauro, alla conservazione, alla messa in esercizio, alla sostituzione e all'adeguamento;
- f. le spese per la demolizione di un edificio nonché per il risanamento di siti contaminati;
- g. le spese edili accessorie; tra queste rientrano per esempio permessi e tasse, premi assicurativi, imposte pubbliche, interessi di crediti di costruzione e prestazioni del committente.

Sezione 2: Criteri di calcolo

Art. 24 Stima immobiliare (art. 57 LPSU)

In caso di acquisto le spese che danno diritto ai sussidi vengono calcolate in base a una stima immobiliare indipendente.

Art. 25 Forfait per unità di superficie (art. 57 cpv. 2 LPSU)

¹ In caso di nuove costruzioni e trasformazioni, il calcolo definitivo delle spese che danno diritto ai sussidi è effettuato, con riserva della compensazione del rincaro, in base al metodo dei forfait per unità di superficie. I forfait vengono calcolati in base agli importi fissi per metro quadrato (valore di superficie) moltiplicati per le superfici che danno diritto ai sussidi.

² In caso di trasformazioni, i valori di superficie vengono adeguati in funzione del grado delle migliorie strutturali.

Art. 26 Eccezioni

In caso di trasformazioni alle quali non è applicabile il metodo del forfait per unità di superficie, il calcolo è effettuato:

- a. in base al preventivo, tenuto conto del genere di costruzione e dell'economicità; oppure
- b. in base a un esame del conteggio finale.

Art. 27 Stato dei costi determinante

¹ Per quanto riguarda le spese che danno diritto ai sussidi, è determinante lo stato dei costi al momento dell'assegnazione del sussidio.

² Per determinare lo stato dei costi si applica l'indice svizzero dei prezzi della costruzione⁴ valido al momento dell'assegnazione del sussidio.

Art. 28 Aliquota di sussidio

(art. 56 LPSU)

L'aliquota di sussidio ammonta al massimo al 30 per cento delle spese che danno diritto al sussidio.

Sezione 3: Procedura

Art. 29 Domanda

(art. 58 LPSU)

¹ L'ente responsabile della scuola universitaria o l'altro istituto accademico presenta una domanda alla SEFRI.

² Per quanto riguarda le scuole universitarie con più di un ente responsabile, gli enti responsabili designano un servizio di coordinamento che presenta la domanda e garantisce il loro coordinamento nel quadro della procedura. Il nome del servizio di coordinamento deve essere comunicato alla SEFRI.

Art. 30 Domanda e progetto preliminari

¹ Se i costi complessivi previsti raggiungono o superano i dieci milioni di franchi, prima del concorso d'architettura o dell'elaborazione del progetto preliminare il richiedente notifica alla SEFRI il progetto di costruzione con il programma di ripartizione dei locali.

² La SEFRI esprime un parere sulla domanda preliminare. In seguito il richiedente può presentare una domanda contenente il progetto preliminare.

Art. 31 Parere del Consiglio delle scuole universitarie

La SEFRI sottopone al Consiglio delle scuole universitarie per un parere:

- a. tutti i progetti di costruzione per un importo totale pari o superiore a dieci milioni di franchi in fase di progetto preliminare; questi progetti vengono sottoposti per una valutazione all'Ufficio delle costruzioni universitarie (UCU) della Conferenza svizzera delle scuole universitarie;

⁴ Per conoscere l'indice attuale dei prezzi (IVA inclusa) delle costruzioni consultare il sito dell'Ufficio federale di statistica www.bfs.admin.ch > Temi > Prezzi > Prezzi delle costruzioni > Indicatori

- b. tutti i progetti per i quali possono sorgere problemi di coordinamento a livello nazionale o regionale.

Art. 32 Assegnazione dei sussidi

(art. 58 LPSU)

¹ La SEFRI assegna i sussidi per gli investimenti edili tramite una decisione di assegnazione.

² La decisione di assegnazione contempla:

- a. il progetto d'investimento;
- b. il totale delle spese che danno diritto ai sussidi, con l'indicazione del metodo di calcolo e, se possibile, del calcolo stesso;
- c. l'aliquota di sussidio applicabile;
- d. l'importo assegnato;
- e. le condizioni per il versamento del sussidio;
- f. eventuali condizioni e oneri.

³ La decisione di assegnazione del sussidio interviene dopo che l'avente diritto ha deciso in via definitiva di realizzare il progetto e di norma prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

Art. 33 Inizio dei lavori di costruzione

¹ Il richiedente può iniziare i lavori soltanto se il sussidio per gli investimenti edili gli è stato assegnato con decisione definitiva oppure se la SEFRI l'ha autorizzato.

² La SEFRI può rilasciare l'autorizzazione per iniziare i lavori se il richiedente dovesse subire un pregiudizio importante dovendo attendere il risultato dell'esame della sua domanda. L'autorizzazione non dà diritto a sussidi.

³ Se il richiedente inizia a costruire senza che sia stata presa una decisione di assegnazione dei sussidi o sia stata rilasciata un'autorizzazione, non gli sarà concesso alcun sussidio.

⁴ Per le costruzioni nuove l'inizio dei lavori corrisponde alla posa dei primi materiali, mentre i lavori di trasformazione iniziano con la demolizione o l'adattamento delle parti architettoniche esistenti.

Art. 34 Destinazione, durata dell'utilizzo e alienazione

¹ La durata della destinazione dei beni per i quali i sussidi sono versati è fissata come segue:

- a. costruzioni provvisorie volte a garantire la gestione della scuola universitaria in situazioni eccezionali, dieci anni;
- b. altre costruzioni, 25 anni.

² Le parti portanti dell'edificio vanno utilizzate per almeno 50 anni.

³ In caso di alienazione di un edificio la SEFRI deve essere informata immediatamente per iscritto.

⁴ Se la destinazione o la durata dell'utilizzo non sono rispettate o se l'edificio viene alienato prima del termine, i sussidi per gli investimenti edili vengono adeguati in proporzione e ritirati.

Sezione 4: Pagamenti

Art. 35 Principio

¹ In caso di assegnazione dei sussidi basata sul metodo dei forfait per unità di superficie, i sussidi per gli investimenti edili vengono versati sulla scorta del controllo dell'esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei locali.

² Per tutte le altre decisioni di assegnazione dei sussidi, il pagamento avviene in base all'indicizzazione del preventivo corretto o all'esame del conteggio finale.

Art. 36 Pagamenti parziali

¹ Nel caso di lavori di durata superiore a un anno la SEFRI versa, su domanda e nei limiti del credito a preventivo disponibile, sussidi fino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo assegnato in base all'avanzamento dei lavori.

² Se la decisione di assegnazione dei sussidi concerne un progetto di costruzione eseguito in più tappe o composto da più edifici distinti, gli importi parziali possono essere versati definitivamente per le singole tappe o per i singoli edifici dopo l'esecuzione dei controlli.

Art. 37 Pagamenti finali in caso di forfait per unità di superficie

¹ Il richiedente chiede alla SEFRI il pagamento finale notificando la messa in esercizio del nuovo edificio o dell'edificio trasformato. Alla domanda vanno allegati i documenti necessari ai fini del controllo. Per messa in esercizio si intende il momento a partire dal quale il nuovo edificio o l'edificio trasformato è utilizzato completamente per i fini indicati nella domanda.

² La SEFRI verifica se il nuovo edificio o l'edificio trasformato corrisponde al progetto e a eventuali modifiche progettuali approvate e se è utilizzato ai fini indicati nella domanda. Se queste condizioni sono soddisfatte l'importo assegnato viene adeguato al rincaro.

Art. 38 Pagamenti finali in base al preventivo o al conteggio finale

¹ Il richiedente chiede alla SEFRI il pagamento finale presentando il conteggio finale e i piani di revisione o la conferma della conformità dell'esecuzione.

² In caso di assegnazione dei sussidi in base al preventivo, l'importo assegnato viene indicizzato.

³ In caso di assegnazione dei sussidi in base al conteggio finale, la SEFRI verifica il conteggio finale.

Art. 39 Scadenza e versamento dei sussidi per gli investimenti edili

¹ Per quanto la decisione di assegnazione non disponga altrimenti, il versamento viene effettuato entro 12 mesi a decorrere dal giorno in cui l'avente diritto ha presentato alla SEFRI una domanda di pagamento finale corredata dei documenti completi.

² I sussidi vengono versati ai richiedenti.

Capitolo 5: Sussidi per le spese locative

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 40 Principio e definizioni
(art. 54 cpv. 1 e 55 cpv. 2 LPSU)

¹ I sussidi per le spese locative vengono concessi nell'ambito dei crediti stanziati per l'affitto netto annuo escluse le spese accessorie di ogni volume delimitato a sé stante.

² Per spese locative si intendono le spese per l'affitto qualora gli edifici siano destinati ai settori di cui all'articolo 19 capoverso 1.

Art. 41 Spese che danno diritto ai sussidi
(art. 54 LPSU)

¹ Hanno diritto ai sussidi gli affitti netti:

- a. che comportano spese annuali ricorrenti di almeno 300 000 franchi;
- b. il cui utilizzo è stato stabilito per almeno cinque anni.

² Le spese locative per i singoli edifici non possono essere cumulate.

Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi

Non danno diritto ai sussidi le spese per:

- a. gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
- b. l'utilizzo per formazioni continue;
- c. l'utilizzo per servizi a terzi.

Art. 43 Inizio del diritto al sussidio

¹ Il diritto al sussidio inizia:

- a. se il rapporto di locazione esiste già al momento della presentazione della domanda, dalla presentazione in forma completa;

- b. se viene istituito un nuovo rapporto di locazione, dall'inizio della locazione stabilito nel contratto e dall'utilizzo secondo l'articolo 40 capoverso 2.

² Se la domanda viene presentata dopo il 30 giugno, il diritto al sussidio inizia a partire dall'anno civile successivo.

³ L'inizio del diritto al sussidio viene definito nella decisione di assegnazione.

Sezione 2: Criteri di calcolo

Art. 44 Forfait per unità di superficie ed evoluzione dei tassi d'interesse
(art. 57 LPSU)

¹ Le spese che danno diritto ai sussidi sono calcolate definitivamente, con riserva della compensazione del rincaro, in base al metodo dei forfait per unità di superficie. Il forfait viene calcolato in base agli importi fissi per metro quadrato, moltiplicati per le superfici che danno diritto ai sussidi.

² All'evoluzione dei tassi d'interesse si applica il tasso di riferimento dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB⁵).

Art. 45 Aliquota di sussidio
(art. 56 LPSU)

L'aliquota di sussidio ammonta al massimo al 30 per cento delle spese che danno diritto al sussidio.

Sezione 3: Procedura e pagamenti

Art. 46 Domanda
(art. 58 LPSU)

La presentazione della domanda avviene in base all'articolo 29.

Art. 47 Assegnazione dei sussidi
(art. 58 LPSU)

¹ La SEFRI assegna i sussidi per le spese locative tramite una decisione d'assegnazione.

² Con la prima assegnazione vengono stabiliti:

- a. l'oggetto locativo;
- b. l'inizio del diritto al sussidio;
- c. eventuali condizioni e oneri.

³ La superficie computabile viene ridefinita ogni anno.

⁵ Per conoscere il tasso di riferimento attuale consultare il sito <http://www.bwo.admin.ch> > Temi > Diritto di locazione > Tasso di riferimento > Evoluzione del tasso ipotecario di riferimento e del tasso d'interesse medio

Art. 48 Invio del conteggio delle spese locative e pagamento

¹ Il richiedente invia alla SEFRI il conteggio delle spese locative entro la fine di giugno dell'anno in corso.

² Indica separatamente eventuali modifiche rispetto all'anno precedente.

³ Il pagamento a favore del richiedente viene effettuato una volta all'anno se il termine fissato al capoverso 1 è rispettato.

Capitolo 6: Sussidi vincolati a progetti

Art. 49 Prestazione propria

(art. 59 cpv. 3 LPSU)

¹ Di norma la Confederazione versa i sussidi vincolati a progetti solo se i Cantoni, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che partecipano a un progetto forniscono una prestazione propria pari ad almeno il 50 per cento dei costi.

² Se uno dei partecipanti al progetto assume una parte essenziale dei compiti di coordinamento, di sviluppo o amministrativi che vanno a beneficio di altri partecipanti, la SEFRI può ridurre la partecipazione propria per questo partecipante in base alla prestazione fornita.

³ Le prestazioni proprie possono essere fornite sotto forma di prestazioni in denaro o in natura. Almeno la metà della prestazione propria deve essere fornita in denaro.

⁴ Per prestazione in denaro si intende il finanziamento dei costi di progetto di cui all'articolo 50.

⁵ Possono essere computate come prestazioni in natura le spese per il personale, gli apparecchi e gli impianti, i mezzi d'esercizio, i costi dei locali appositamente presi in affitto nonché i fondi di terzi nella misura in cui possono essere chiaramente attribuiti al progetto e comprovati.

⁶ La SEFRI decide in merito alla prestazione propria da fornire.

Art. 50 Costi di progetto

(art. 60 cpv. 1 LPSU)

¹ I costi di progetto sono i costi supplementari rispetto alle spese correnti a carico dei partecipanti che si generano tramite la partecipazione al progetto.

² Questi costi comprendono:

- a. i costi per il personale, incluse le prestazioni sociali incluse;
- b. i costi per il materiale come apparecchi e impianti, mezzi d'esercizio, costi dei locali presi in affitto, spese di riunione e di viaggio.

Art. 51 Convenzione sulle prestazioni

(art. 61 cpv. 2 LPSU)

¹ Il DEFR stipula con i partecipanti al progetto una convenzione sulle prestazioni.

² Oltre agli oggetti definiti all'articolo 61 capoverso 2 LPSU, la convenzione sulle prestazioni stabilisce in particolare:

- a. il progetto;
- b. il totale delle spese che danno diritto ai sussidi;
- c. la prestazione propria;
- d. l'importo assegnato;
- e. la ripartizione prevista dell'importo assegnato tra i partecipanti al progetto e tra le categorie di costi di cui all'articolo 50;
- f. le condizioni per il versamento del sussidio;
- g. la data in cui il sussidio deve essere versato;
- h. la durata del progetto e il periodo durante il quale il sussidio viene versato;
- i. eventuali condizioni e oneri.

³ La SEFRI è responsabile della gestione del credito, dei pagamenti, della revisione e del controlling.

⁴ Dopo la conclusione di un progetto o di un periodo di sussidio la SEFRI effettua una valutazione finale dell'efficacia dei fondi federali impiegati. I rapporti di valutazione vengono pubblicati.

Capitolo 7: Sussidi per infrastrutture comuni

Art. 52 Principio

(art. 47 cpv. 3 LPSU)

Le infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici possono ricevere sussidi se:

- a. adempiono compiti di importanza nazionale a favore della maggioranza delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
- b. i loro compiti non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici;
- c. i loro compiti a favore delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici comportano un vantaggio finanziario e qualitativo per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici;
- d. vengono gestite e sostenute almeno al 50 per cento dai Cantoni, dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici.

Art. 53 Procedura di presentazione della domanda e decisione

(art. 47 cpv. 3 LPSU)

¹ La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presenta la domanda alla SEFRI a nome delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

² La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a. l'integrazione nel coordinamento della politica universitaria a livello nazionale deciso dal Consiglio delle scuole universitarie;
- b. l'importanza a livello nazionale;
- c. l'appropriatezza, il valore aggiunto e il vantaggio finanziario;
- d. compiti e organizzazione;
- e. le spese necessarie all'adempimento dei compiti e le prestazioni federali attese.

³ La SEFRI decide in merito ai sussidi in base ai crediti disponibili.

⁴ Sottopone preventivamente la domanda al Consiglio delle scuole universitarie per un parere.

Art. 54 Importo dei sussidi e convenzione sulle prestazioni

¹ Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio.

² L'aliquota di sussidio del 50 per cento vale come valore medio per ciascun periodo ERI.

³ La SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con l'ente responsabile dell'infrastruttura comune.

⁴ La convenzione sulle prestazioni contiene in particolare:

- a. i compiti dell'infrastruttura comune;
- b. una panoramica delle spese necessarie all'adempimento dei compiti;
- c. il sussidio federale;
- d. la partecipazione ai costi da parte dei Cantoni, delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
- e. indicazioni sul rendiconto annuale;
- f. eventuali condizioni e oneri.

⁵ Prima della fine del periodo ERI la SEFRI effettua una valutazione in merito agli effetti dei sussidi federali.

Capitolo 8: Disposizioni particolari per il settore delle scuole universitarie professionali

Sezione 1: Ammissione sperimentale a condizioni particolari agli studi delle scuole universitarie professionali

Art. 55

(art. 73 cpv. 2 lett. b LPSU)

¹ Per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell'informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT), il DEFR può autorizzare in via sperimentale l'accesso a determinati cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata anche in assenza di un'esperienza lavorativa di un anno.

² Tale sperimentazione è limitata nel tempo.

Sezione 2: Riconoscimento di titoli esteri per l'esercizio di una professione regolamentata

Art. 56 Entrata nel merito (art. 70 LPSU)

La SEFRI o terzi confrontano su richiesta un titolo estero con un corrispondente diploma di una scuola universitaria svizzera se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine;
- b. il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera;
- c. il diploma estero abilita all'esercizio della relativa professione nello Stato d'origine.

Art. 57 Riconoscimento (art. 70 LPSU)

¹ La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:

- a. il livello di formazione è uguale;
- b. la durata della formazione è uguale;
- c. i contenuti della formazione sono paragonabili;

- d. nel settore delle scuole universitarie professionali il ciclo di formazione estero e la formazione precedente comprendono qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.

² Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la SEFRI o terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di esame di idoneità o di ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.

³ Se le condizioni per i diplomi delle scuole universitarie professionali di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la SEFRI o terzi possono equiparare il titolo estero con un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 2002⁶ sulla formazione professionale (LFPr) anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato.

⁴ I costi dei provvedimenti di compensazione sono addebitati ai candidati.

Art. 58 Riconoscimento delle qualifiche professionali croate
(art. 70 LPSU)

¹ Le qualifiche professionali croate conseguite da cittadini dell'UE/AELS che consentono di esercitare una professione regolamentata in Svizzera sono riconosciute in applicazione della direttiva 2005/36/CE⁷ nella versione in vigore secondo l'allegato III sezione A numero 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

² Per quanto riguarda il sistema settoriale di riconoscimento delle qualifiche professionali di ostetriche, infermieri responsabili dell'assistenza generale e architetti, sono applicabili le disposizioni pertinenti dell'allegato III numero 1 del trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'UE⁹ e della direttiva 2013/25/UE¹⁰.

⁶ **RS 412.10**

⁷ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

⁸ **RS 0.142.112.681**

⁹ Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, versione GU L 112 del 24.4.2012, p. 10.

¹⁰ Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia, versione GU L 158 del 10.6.2013, p. 368.

Sezione 3:

Titoli delle scuole universitarie professionali conseguiti secondo il diritto anteriore

Art. 59 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali

¹ La Confederazione riconosce i diplomi di bachelor, master o master di perfezionamento rilasciati dalle scuole universitarie professionali per corsi di studi:

- a. iniziati prima dell'entrata in vigore della LPSU; e
- b. conclusi entro sei anni dall'entrata in vigore della LPSU.

² Nel caso dei diplomi di cui al capoverso 1, le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:

- a. «Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]);
- b. «Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]);
- c. «Master of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MSc [nome della SUP]);
- d. «Master of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MA [nome della SUP]);
- e. «Master of Advanced Studies [nome della SUP] in [designazione dell'indirizzo]» (abbreviazione: MAS [nome della SUP]);
- f. «Executive Master of Business Administration [nome della SUP]» (abbreviazione: EMBA [nome della SUP]).

Art. 60 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli (art. 78 cpv. 2 LPSU)

¹ Il DEFR disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali.

² Definisce i titoli delle scuole specializzate superiori di cui al capoverso 1 conferiti secondo il diritto anteriore. In particolare, definisce le condizioni e la procedura per l'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale.

Art. 61 Diritto di avvalersi del titolo di una scuola universitaria professionale conseguito secondo il diritto anteriore

¹ Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in tecnica e tecnologia dell'informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi, design, nonché sanità può avvalersi di uno dei seguenti titoli protetti:

- a. ingegnere SUP;
- b. architetto SUP;
- c. chimica SUP / chimico SUP;
- d. economista aziendale SUP;
- e. specialista SUP in informazione e documentazione;
- f. informatica di gestione SUP / informatico di gestione SUP;
- g. giurista d'impresa SUP;
- h. designer SUP;
- i. conservatrice-restauratrice SUP / conservatore-restauratore SUP;
- j. infermiera diplomata SUP / infermiere diplomato SUP;
- k. esperta in salute e cure infermieristiche SUP / esperto in salute e cure infermieristiche SUP;
- l. levatrice diplomata SUP / ostetrico diplomato SUP;
- m. fisioterapista diplomata SUP / fisioterapista diplomato SUP;
- n. ergoterapista diplomata SUP / ergoterapista diplomato SUP;
- o. dietista diplomata SUP / dietista diplomato SUP;
- p. specialista in radiologia medico-tecnica diplomata SUP / specialista in radiologia medico-tecnica diplomato SUP.

² Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in lavoro sociale, musica, teatro e altre arti, psicologia applicata nonché linguistica applicata può avvalersi del rispettivo titolo protetto in virtù della decisione del 25 ottobre 2001¹¹ del Consiglio delle scuole universitarie professionali (allegata al regolamento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione [CDPE] del 10 giugno 1999 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali).

³ Per diplomi di scuola universitaria professionale conseguiti secondo il diritto anteriore ai sensi del presente articolo si intendono i diplomi conseguiti secondo il diritto vigente nel caso specifico:

- a. prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005¹² dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali; o

¹¹ www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Scuole universitarie professionali > Studi > Cicli di studio bachelor

¹² RU 2005 4645

- b. in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 2004¹³ della legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali.

⁴ Al titolo protetto può essere aggiunta la menzione «diplomata/diplomato». Il titolo può essere completato con l'indicazione del ciclo di studio.

⁵ Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «Gestalter FH / Gestalterin FH» sono autorizzate a usare il titolo protetto di «designer SUP».

⁶ Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «designer SUP in conservazione e restauro» sono autorizzate a usare il titolo di «conservatore restauratore SUP».

Art. 62 Ulteriore diritto di avvalersi del titolo bachelor

¹ Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi dell'articolo 60 capoverso 3 può anche avvalersi di uno dei seguenti titoli protetti di diritto anteriore:

- a. «Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]); o
- b. «Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]).

² Le scuole universitarie professionali decidono l'attribuzione dei titoli di cui al capoverso 1 lettere a e b ai diplomi SUP conseguiti secondo il diritto anteriore.

Capitolo 9: Emolumenti

Art. 63

La SEFRI riscuote per decisioni e prestazioni secondo la LPSU e la presente ordinanza emolumenti ai sensi dell'ordinanza del 16 giugno 2006¹⁴ sugli emolumenti SEFRI.

¹³ RU 2005 4635

¹⁴ RS 412.109.3

Capitolo 10: Disposizioni finali

Sezione 1:

Disposizioni d'esecuzione concernenti i sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative

Art. 64

Il DEFR disciplina in un'ordinanza i dettagli sul diritto ai sussidi, sul calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e sulla procedura di presentazione delle domande relative ai sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative.

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 65

¹ L'ordinanza del 12 novembre 2014¹⁵ concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è abrogata.

² L'ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti SEFRI è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 2002¹⁷ sulla formazione professionale;

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011¹⁸ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

³ L'ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000¹⁹ sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2011²⁰ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; visto l'articolo 57 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997²¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; visto l'articolo 60 dell'ordinanza del ... 2016²² concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU),

Art. 7 cpv. 1

¹⁵ RU 2014 4137

¹⁶ RS 172.010

¹⁷ RS 412.10

¹⁸ RS 414.20

¹⁹ RS 414.711.5

²⁰ RS 414.20

²¹ RS 172.010

²² RS 414.201

¹ Al richiedente viene rilasciata l'autorizzazione a portare il rispettivo titolo di una scuola universitaria professionale in virtù dell'art. 61 O-LPSU.

⁴ L'ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005²³ concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 73 capoverso 4 della legge federale del 30 settembre 2011²⁴ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; visto l'articolo 55 dell'ordinanza del ... 2016²⁵ concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 66 Diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici già esistenti
(art. 75 cpv. 2 LPSU)

L'art. 75 cpv. 2 LPSU è applicabile anche se la scuola universitaria o l'altro istituto accademico è accreditato istituzionalmente in una forma organizzativa differente.

Art. 67 Calcolo dei sussidi di coesione
(art. 74 LPSU)

¹ Alle scuole universitarie che tra il 2017 e il 2019 hanno subito una perdita superiore al cinque per cento rispetto all'anno di riferimento per quanto concerne i sussidi di base possono essere concessi sussidi di coesione entro la fine del 2024.

² Il valore di riferimento corrisponde alla media degli anni di sussidio 2015 e 2016.

³ I sussidi di coesione vengono concessi in maniera proporzionale alle perdite subite.

⁴ La SEFRI stabilisce i sussidi annui da versare alle scuole universitarie. Tali sussidi vengono determinati in base alle perdite di sussidi di ciascuna scuola universitaria.

⁵ I sussidi di coesione corrispondono alle seguenti percentuali dei fondi disponibili per i sussidi di base:

- a. 2017, massimo nove per cento;
- b. 2018, massimo otto per cento;
- c. 2019, massimo 7 per cento;
- d. 2020, massimo sei per cento;
- e. 2021, massimo cinque per cento;

²³ RS 414.715

²⁴ RS 414.20

²⁵ RS 414.201

- f. 2022, massimo quattro per cento;
- g. 2023, massimo tre per cento
- h. 2024, massimo due per cento.

⁶ I sussidi di coesione sono concessi al più tardi fino all'anno in cui le perdite rispetto all'anno di riferimento ammontano al cinque per cento o a un valore inferiore.

Art. 68 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto anteriore
(art. 77 LPSU)

¹ Fino all'accreditamento istituzionale secondo la LPSU, le scuole universitarie professionali private alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione per la gestione di una scuola universitaria professionale in virtù della legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali²⁶ restano soggette alla vigilanza del Consiglio federale.

² La SEFRI esamina i rapporti annuali delle scuole universitarie professionali private richiesti dal Consiglio federale e ordina le misure necessarie per garantire un buon funzionamento degli studi.

³ In caso di mancato adempimento delle condizioni per l'autorizzazione il Consiglio federale può limitare, vincolare a oneri o revocare l'autorizzazione.

Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 69

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

² L'articolo 55 ha effetto sino al 31 dicembre 2019.

²⁶ RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635